

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1966

(44<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSSI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, numero 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1649-B) (D'iniziativa del deputato Scricciolo) (Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 486, 487, 490
BANFI . . . . .	488
CARUBIA . . . . .	488
FORMA, relatore . . . . .	486, 488
FRANCAVILLA . . . . .	488, 489, 490
MONTAGNANI MARELLI . . . . .	487
PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio . . . . .	487, 489
SECCI . . . . .	487, 489
VECELLIO . . . . .	487

« Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli de-

stinati all'esportazione » (1771) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 491, 492, 493, 494
AUDISIO . . . . .	493, 494
BERNARDINETTI, relatore . . . . .	491
CERRETI . . . . .	493
FRANCAVILLA . . . . .	492
GRAZIOSI, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero . . . . .	492

La seduta è aperta alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Audisio, Banfi, Berlanda, Bernardi, Bernardinetti, Bussi, Carubia, Cerreti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Merloni, Molinari, Mongelli, Montagnani Marelli, Passoni, Secci, Vecellio e Zannini.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria ed il commercio Picardi e per il commercio con l'estero Graziosi.

M O N G E L L I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge, di iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione » (1649-B)**  
(Modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa del deputato Scricciolo: « Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324, e aumento dell'indennità di missione », già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prego il senatore Forma di voler brevemente riassumere per i colleghi che non erano presenti alla seduta del 31 maggio scorso i termini della discussione.

**F O R M A , relatore.** Penso che non sia necessario ripetere i motivi che giustificano la soppressione del compenso speciale di cui al disegno di legge in esame, risultato ormai da tempo inadeguato, e la sostituzione del medesimo compenso con una maggiorazione dell'indennità per visite o ispezioni che comportino pericolo o disagio. Quando il disegno di legge venne per la prima volta a noi dalla Camera, si discusse sulla percentuale di aumento e si convenne, poi, sulla cifra che è stata stabilita nel provvedimento, il quale, salvo che per il secondo comma dell'articolo 2, è stato approvato nel medesimo testo anche dalla Commissione della Camera.

In che cosa consiste la modifica apportata dalla Camera?

La 9ª Commissione del Senato aveva ritenuto opportuno che il provvedimento, abrogando la legge del 1941, nella quale è prevista una Commissione centrale che stabilisce l'attribuzione del compenso speciale, indicasse quale è l'organo competente ad attribuire la maggiorazione dell'indennità. Era sembra-

to che tale organo dovesse essere, in relazione a quanto fino adesso era avvenuto ed in considerazione della struttura del Corpo delle miniere, la Direzione generale delle miniere, la quale avrebbe potuto classificare i pericoli e i disagi delle ispezioni o visite in relazione anche alla classificazione delle caratteristiche delle varie miniere e cave in possesso degli organi centrali.

La Camera ha soppresso il secondo comma dell'articolo 2, che prevede appunto la costituzione di una Commissione presso la Direzione generale delle miniere. È stato osservato dall'altro ramo del Parlamento che non la intera indennità di trasferta deve essere attribuita eventualmente dall'organo in questione, ma soltanto la maggiorazione dell'indennità stessa, in quanto l'indennità di trasferta spetta già per legge al personale dello Stato che si reca in missione fuori della propria sede.

Il punto su cui non si è d'accordo è la soppressione della norma che determina quale è l'organo cui spetta attribuire l'indennità. Da ciò si potrebbe dedurre che l'attribuzione dell'indennità dovrebbe avvenire da parte del medesimo organo che dispone le missioni, quindi praticamente dall'ingegnere capo degli uffici periferici. E questa interpretazione potrebbe anche trovare, in sede di applicazione del provvedimento, delle contestazioni.

In secondo luogo, pur avendo la massima considerazione per la capacità e l'obiettività degli uffici periferici e soprattutto dei loro capi, sta di fatto che, corrispondendo analoghe ma differenti prestazioni a differenti persone, si correrebbe il rischio di avere differenti attribuzioni dell'indennità speciale a seconda che si tratti di uno o di altro ufficio periferico. E con ciò si avrebbe una disparità di trattamento del personale.

Non è da escludere che gli uffici locali tendano ad usare un criterio di estensione nell'applicazione della norma e questo potrebbe portare ad una eccessiva facilità nell'attribuzione della stessa indennità speciale.

Noi riteniamo che l'organo centrale possa usare un criterio di obiettività, basandosi sulla classificazione in suo possesso delle caratteristiche delle varie miniere o cave accertando volta per volta la esistenza di par-

ticolari esigenze, sia attraverso i rapporti degli organi periferici, sia anche, in casi, peraltro, del tutto eccezionali, mediante apposite ispezioni nei luoghi dove avvengono normalmente le missioni.

Per queste considerazioni, io sarei portato a preferire il testo che noi avevamo già adottato, che dovrebbe essere però modificato sia per una maggiore chiarezza che per una maggiore correttezza della forma.

Proporrei pertanto di modificare il secondo comma dell'articolo 2 del testo da noi approvato, nel senso di sostituirlo con il seguente:

« Le maggiorazioni di cui alla presente legge vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (questo per adeguarci alla nuova denominazione del Ministero). Tale Commissione è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

**MONTAGNANI MARELLI.** Osservo che il provvedimento relativo alla nuova denominazione del Ministero non è stato ancora approvato.

**PRESIDENTE.** Il senatore Forma ha fatto una proposta molto esplicita, che riguarda il ritorno al testo da noi approvato con alcune modifiche, tra cui quella relativa alla denominazione del Ministero. Se si accoglierà la proposta del relatore, il disegno di legge dovrà tornare alla Camera. Penso che nel frattempo il provvedimento riguardante la nuova denominazione del Ministero sarà approvato.

**VECELLIO.** Vorrei fare qualche osservazione.

Qui si parla di indennità di missione spettante il personale del Corpo delle miniere. Ma anche in altri settori dell'Amministrazione dello Stato vi è personale che percepisce

delle indennità per missioni compiute in zone pericolose, per esempio il personale del Genio civile. Quando ero al Genio civile e mi recavo a visitare gallerie per impianti idroelettrici evidentemente mi trovavo nella stessa situazione di pericolo in cui si può trovare un funzionario che si rechi a vitare una cava o una miniera.

A me pare che la norma dovrebbe riguardare tutti coloro che effettuano delle missioni in condizioni di pericolosità o di disagio. Aumentare la indennità in un determinato settore può costituire un precedente che domani potrà essere invocato, anzi, dovrà essere invocato da altri settori della pubblica amministrazione.

**PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.** Con questo disegno di legge si modifica una legge che riguarda soltanto il Corpo delle miniere.

**SECCI.** Le considerazioni fatte dal relatore hanno un certo fondamento, ma non ci sembrano, in definitiva, molto rilevanti.

Innanzitutto, che siano gli organi periferici a decidere in merito alle condizioni di pericolosità mi pare più semplice. Tra l'altro, la condizione di pericolosità è un elemento che muta; è chiaro quindi che una valutazione in questo senso possa esprimerla meglio un organo periferico. Si dice che con ciò si potrebbero determinare delle disparità di trattamento tra zona e zona, tra regione e regione. Se proprio si avesse questa preoccupazione, penso che qualche norma di carattere, diciamo così, indicativo, potrebbe essere emanata dal Ministero. Per quanto riguarda, poi, le altre preoccupazioni manifestate, credo che dovremmo superarle agevolmente. In definitiva, queste indennità trovano in qualche modo un limite nello stanziamento previsto dal disegno di legge, quindi non c'è il pericolo che si determinino degli squilibri.

Vi è poi da considerare che il personale del Corpo delle miniere vede da molto tempo questo provvedimento andare da un ramo all'altro del Parlamento. Io non dico che semplicemente per il fatto che il personale interessato si sia rivolto direttamente a tutti

noi si debba approvare il disegno di legge; credo però che si debba tener conto di aspettative che sono legittime.

Ripeto: se le difficoltà che sono state prospettate fossero insuperabili, non potremmo opporci a che il disegno di legge tornasse alla Camera per le modifiche che sono state proposte. Ma a noi sembra che le difficoltà cui si è accennato possano essere facilmente superate. Pertanto proponiamo che il provvedimento sia approvato nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

**FRANCAVILLA.** Vorrei chiedere al relatore di tener conto, nel considerare le osservazioni fatte testè dal collega Secci, che si tratta di un provvedimento di piccola portata, il quale risponde a delle aspirazioni giuste e legittime.

Se si trattasse di una grossa questione, di un provvedimento di grande rilievo, potremmo anche pensare di modificarlo e rimandarlo alla Camera. Ma si tratta di una vera e propria « leggina » e io credo che le osservazioni che sono state fatte dal relatore non rendano indispensabile l'approvazione di modifiche che potrebbero anche non essere accolte dall'altro ramo del Parlamento, con la conseguenza di vederci magari tornare qui il disegno di legge e di far attendere gli interessati per molto tempo ancora!

Io penso che a questo punto si possa decidere, se il relatore è d'accordo, di approvare il disegno di legge.

**BANFI.** Io vorrei chiedere, più che al relatore al rappresentante del Governo, una informazione.

All'articolo 3 è previsto l'onere di 58 milioni e 600 mila lire. È possibile, in sede di applicazione del provvedimento e come determinazione ministeriale, distribuire tra gli organi periferici questa somma in modo che gli organi stessi siano costretti a tenere effettivamente conto della pericolosità o meno delle missioni? La preoccupazione manifestata dal relatore io la condivido. Qual è, infatti, quell'ingegnere capo di un ufficio periferico che non riconosca in ogni caso la pericolosità? È difficile che una persona che è sul luogo attribuisca in un caso la maggio-

razione e in un altro non l'attribuisca. Penso però che si potrebbe superare la difficoltà, qualora in sede di applicazione della legge, si stabilisse che determinate visite in determinate miniere o cave sono pericolose e qualora si fissassero i criteri di distribuzione della somma stanziata. Anche io penserei che non sia il caso, per un provvedimento come questo, di creare un dissidio tra Camera e Senato.

**CARUBIA.** Concordo perfettamente con i colleghi che hanno richiesto l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera.

L'aspetto economico della questione è irrilevante, se si tiene conto che in Sicilia, dove il Corpo delle miniere è largamente impegnato, nelle miniere di zolfo, di sale, eccetera, la Regione ha già apportato delle modifiche alla legislazione regionale tendente ad aumentare notevolmente l'indennità di missione e gli stipendi del personale interessato. Quindi, un'ulteriore remora all'approvazione del provvedimento determinerebbe anche una disparità di trattamento tra il personale che opera nello stesso settore nelle diverse zone del territorio nazionale.

**FORMA, relatore.** È indubbio che la portata del disegno di legge è limitata. Si tratta di un provvedimento che riguarda poche persone e scarse somme e che già tre volte è andato avanti e indietro tra Camera e Senato. Sarebbe quindi opportuno, qualora non vi fosse il pericolo del determinarsi di sperequazioni e difficoltà nell'applicazione del provvedimento, accogliere senz'altro la proposta di approvarlo così com'è. Io mi chiedo però, richiamandomi alla giusta osservazione del collega Banfi, se il limite dello stanziamento non venga a determinare la corsa all'esaurimento del modesto cospicuo messo a disposizione del Corpo delle miniere.

Le modifiche operate dalla Regione siciliana sono state una delle ragioni che ci hanno indotto a modificare il provvedimento; esse erano già state prese in considerazione nella prima lettura del disegno di legge.

Vorrei che il rappresentante del Governo ci dicesse se vede la possibilità, attraverso

norme regolamentari, di evitare gli inconvenienti che possono nascere dall'attribuzione della maggiorazione dell'indennità da parte degli organi periferici.

Se questo fosse possibile, vedrei volentieri la norma approvata così come è, altrimenti no.

**P I C A R D I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Effettivamente, il provvedimento non ha una portata tale da richiedere tanto impegno. Se si pensa che nell'anno 1965 si sono spese per il funzionamento di questa Commissione 77 mila lire, ci si rende conto della piccola entità della materia.

Perchè il Ministero dell'industria intende mantenere la Commissione presso la Direzione generale delle miniere? C'è una ragione di fondo.

Innanzitutto le somme stanziare non possono essere distribuite, con provvedimento interno, ai vari uffici: se si dovesse fare una distribuzione per regione, le somme diventerebbero molto più consistenti.

In secondo luogo (ed ecco la ragione di fondo) il Ministero, attraverso la Direzione generale delle miniere, nel concedere queste maggiorazioni di indennità, vuol fare delle indagini approfondite sulle caratteristiche di pericolosità delle cave e delle miniere, in modo da ovviare agli inconvenienti che si possono manifestare e che si sono in qualche caso già manifestati. La Commissione costituita presso la Direzione generale si ritiene uno strumento idoneo a svolgere queste indagini. Non è la questione delle cifre che preoccupa, ma è il fatto che, ove il disegno di legge venisse approvato così com'è, tutte le cave, tutte le sorgenti di acqua diventerebbero automaticamente zone impervie e pericolose. È naturale che sia così: la ispezione, supponiamo, a Sangemini diventerebbe domani un'ispezione in zona impervia, per cui si richiederebbe la maggiorazione dell'indennità.

Io, ripeto, non considero la questione sul piano economico, perchè non è certo questo l'elemento di turbamento. Faccio soltanto osservare che un riconoscimento di questo genere urterebbe contro un principio di ca-

rattere generale. Giustamente forse il senatore Vecellio poneva poco fa la questione del personale del Genio civile, che pure è costretto ad effettuare visite in condizioni di disagio. Noi abbiamo interesse ad indagare sulla condizione di pericolosità delle varie miniere o cave. La Commissione presso la Direzione generale è lo strumento più idoneo per questo anche perchè è il meno oneroso.

D'altra parte, restituendo il disegno di legge modificato alla Camera, penso che si potrebbe sollecitarne l'approvazione entro breve tempo.

Comunque, torno a dire che la questione che ci interessa non è di carattere economico, ma di carattere tecnico. Non vi è l'intenzione di negare la maggiorazione dell'indennità per tutte le ispezioni che si operano da parte del Corpo delle miniere. Vi sono ragioni, oltre che di giustizia, di carattere tecnico e scientifico che suggeriscono di appor- tare al disegno di legge la modifica proposta dal relatore.

**F R A N C A V I L L A**. Noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, soprattutto perchè riteniamo che l'insistere nella costituzione della Commissione e nel controllo da parte degli organi centrali sia un vero e proprio atto di sfiducia nei confronti dei funzionari degli uffici periferici.

**P I C A R D I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidero dichiarare che non vi è da parte del Governo nessuna sfiducia verso i funzionari degli uffici periferici.

**S E C C I**. Se il Governo ha qualche fondata preoccupazione circa la larghezza o la liberalità che potrebbe essere adottata dagli uffici periferici, niente impedisce al Ministro, con atto interno, di farsi dare comunicazione delle indennità attribuite e delle località per le quali sono state attribuite, in modo che possa essere sempre in grado di intervenire.

**P R E S I D E N T E .** Penso che la discussione sia stata chiara ed esauriente. Il Governo ed il relatore sono d'avviso di tornare al primitivo testo da noi approvato con qualche lieve modifica.

Poichè non si fanno altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

#### Art. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'Ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

La Camera dei deputati ha soppresso, rispetto al testo approvato dal Senato, il secondo comma dell'articolo che era così formulato:

« Tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria e del commercio; essa è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo

amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

Il relatore, senatore Forma, propone di ripristinare il secondo comma dell'articolo 2 nella seguente nuova formulazione:

« Le maggiorazioni di cui alla presente legge vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale Commissione è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella Direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione ».

**F R A N C A V I L L A .** Noi siamo contrari.

**P R E S I D E N T E .** Poichè non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Do ora lettura dell'articolo 3 nel testo approvato dal Senato e non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 3.

All'onere di 58,6 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione » (1771) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do nuovamente lettura del disegno di legge:

*Articolo unico.*

L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al Marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta il relatore, senatore Bernardinetti, ha già ampiamente riferito sul disegno di legge e replicato ai vari oratori intervenuti. La discussione era stata rinviata anche perchè non era presente il rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Vorrei pregare ora il senatore Bernardinetti di riassumere brevemente i termini del dibattito.

BERNARDINETTI, *relatore*. Il disegno di legge presentato dal Governo ha per oggetto la modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213. Si tratta di una modifica che incide nella forma piuttosto che nella sostanza.

L'articolo 3 del citato decreto prevede che il Ministro del commercio con l'estero emetta un decreto per l'emanazione delle norme relative alla regolamentazione del marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione e che tale decreto sia emesso di concerto con gli altri Ministri interessati. La modifica che si vuole apportare consiste nel sostituire l'espressione « di concerto » con l'altra « su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero ».

L'opportunità di questa modifica è già stata messa in rilievo nella precedente seduta. Si tratta di consentire una maggiore speditezza nella emanazione delle norme in questione, al fine di ottenere un tempestivo adeguamento della regolamentazione nazionale in materia di scambi con l'estero nel settore ortofrutticolo alle norme adottate in sede di Comunità Economica Europea.

Nel corso della discussione svoltasi la settimana scorsa sono stati fatti alcuni rilievi, soprattutto da parte dei rappresentanti del Gruppo comunista. È stato detto, in sostanza, che con questo disegno di legge si vuole concedere, *sic et simpliciter*, una delega al Ministro del commercio con l'estero. Si è manifestata, in altre parole, la preoccupazione che si possa da parte dell'organo esecutivo invadere un campo riservato all'organo deliberante, cioè al Parlamento. Da parte del relatore è stato osservato, nella stessa seduta del 21 settembre, che non può trattarsi, nel caso specifico, di una delega, perchè il decreto da emettersi da parte del Ministro del commercio con l'estero deve considerarsi un atto amministrativo e non legislativo.

Si sono fatti anche dei rilievi circa reconditi scopi che possono aver sollecitato l'iniziativa governativa, reconditi scopi che sono

stati individuati nell'istituzione del Centro di Rivalta Scrivia, il quale sarebbe un po' agevolato, secondo l'opinione di alcuni, dal disegno di legge. Ora, è stato nella precedente seduta replicato che il decreto che si vuole modificare già prevede la facoltà per il Ministro di emettere il decreto. Tale facoltà oggi non è in questione, poichè il disegno di legge in esame mira solo a snellire le attuali procedure.

Il senatore Veronesi ha osservato che la modifica proposta con il disegno di legge potrebbe essere accolta per quanto riguarda gli altri Ministeri, ma non quello dell'agricoltura, che è naturalmente il più direttamente interessato al settore. Io ho già detto qual'è il mio pensiero in proposito. Ancora oggi lo confermo, precisando (e mi dispiace che il collega Veronesi non sia presente) che, sostituendo le parole « di concerto » con le altre « su parere conforme », non si elimina certo la particolare e delicata competenza del Ministero dell'agricoltura nella materia. Infatti, se è vero che spetta al Ministro del commercio con l'estero emettere il decreto, è anche vero che il Ministro del commercio con l'estero dovrà conformarsi al parere espresso dagli altri Ministeri interessati, soprattutto dal Ministero dell'agricoltura. È indubbio, quindi, che non dovrebbe sorgere alcun contrasto.

Concludendo, io confermo il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FRANCAVILLA. Vorrei sapere dal Presidente se la Commissione agricoltura ha inviato il suo parere.

PRESIDENTE. Il parere non è ancora arrivato, ma sono ormai superati i termini stabiliti dal nostro Regolamento per la sua presentazione.

FRANCAVILLA. Si tratta di un parere che ci interessava particolarmente.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, parlerò brevemente. Se l'articolo 5 del Trattato di Roma

da noi sottoscritto e l'articolo 16 del regolamento n. 23 della CEE non avessero imposto una certa linea nella selezione e qualità di tutti i prodotti ortofrutticoli, avremmo continuato ad andare avanti con la vecchia legge del 1937, che è la stessa di oggi, solo che mette molte remore nell'esecuzione di questo regolamento comunitario e nell'attuazione del Trattato di Roma. La modifica, che viene sottoposta alla vostra approvazione, trae il suo motivo da un semplice fatto: con questo disegno di legge si ottiene che un determinato decreto, per il quale sarebbero occorsi dei mesi, si potrà emanare in pochi giorni.

Ho letto la discussione svoltasi nell'altra seduta e ho visto gli interventi vari, tra i quali quello del senatore Cerreti. Riconosco, come è stato osservato alla Camera ed anche in Senato da parte degli oratori intervenuti, che vi è il problema delle regioni. Se qui vi è un senatore di qualche regione a statuto speciale, sa che il commercio con l'estero non è di competenza delle regioni a statuto speciale. Tutto quello che riguarda il commercio con l'estero (e il commercio con l'estero tratta anche tutti i prodotti agricoli da esportare), spetta al Ministero del commercio con l'estero; pertanto non è possibile fare nulla senza la sua tutela; non è cioè possibile lasciare tali problemi ad altri Ministeri.

L'altra osservazione che mi preme fare verte su quanto è stato detto nella precedente seduta: cioè che la piccola proprietà ed i coltivatori diretti vengono messi allo sbarraglio.

Tale affermazione non risponde a verità; ci sono delle regole comunitarie, che esigiamo siano rispettate. Ho viaggiato molto all'estero e, come molti di voi hanno visto, quando un prodotto è ben presentato viene venduto. Ciò è bene a conoscenza specialmente di chi ha da esportare prodotti ortofrutticoli (Emilia e Romagna). I piccoli, i medi, i grandi coltivatori devono tutti attenersi alle regole stabilite per la qualità, la selezione, l'imballaggio, come è previsto dal regolamento comunitario n. 23; se il piccolo coltivatore vuole commerciare, può commerciare e deve attenersi a tali regole.



Come voi sapete, sono presidente nella mia provincia di una delle più grosse federazioni di coltivatori diretti e mi rendo conto che i piccoli coltivatori si troveranno in difficoltà, mentre i grandi centri come quello di Rivalta Scrivia si avvantaggeranno. È una questione di tempo. Abbiamo aderito alla Comunità economica europea ed evidentemente tutti dobbiamo attenerci alle sue norme. È stata predisposta e presentata la legge per l'associazione dei produttori, proprio per far sì che questi piccoli coltivatori si adeguino (e daremo loro i contributi necessari) alle regole sottoscritte nella Comunità europea. Pertanto l'obiezione circa i piccoli coltivatori non ha alcun motivo di esistere sul piano pratico della legge.

Con questo articolo 3 si modifica l'istituto del « concerto », sostituendolo con l'istituto del « parere conforme » dei Ministeri interessati. Attualmente sono quattro i Ministeri da concertare e ognuno si rende conto di quanto tempo occorra. Se invece il Ministro del commercio con l'estero chiede il « parere conforme », la pratica viene facilmente accelerata, di modo che il Ministero può emettere il decreto tempestivamente, senza che vi sia il pericolo di essere superati dalle disposizioni comunitarie. Vorrei concludere invitandovi a votare tutti a favore dell'articolo 3 modificato.

CERRETI. Vorrei fare due osservazioni modestissime. Il torto di queste misure e di questi provvedimenti è sempre di essere unilaterali, di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto della CEE. Non vi è dubbio; o siete imprevidenti o siete semplicioni. Il pericolo è che i piccoli imprenditori si trovino minorati, allo stato attuale dell'organizzazione dell'esportazione e soprattutto all'inizio; ora, visto che dovranno essere aiutati, perchè non li si aiuta mediante una legge? Ecco perchè avrei preferito una legge comprensiva dell'una e dell'altra cosa.

In definitiva mantengo la mia riserva, perchè non ho fiducia della capacità del Ministero in questo campo.

AUDISIO. Ho preso atto delle dichiarazioni che ha fatto il Sottosegretario. Potremo riferirci ad esse ogni volta che rilevassimo qualche cosa in contrasto con queste dichiarazioni; tuttavia, riecheggiando quello che aveva accennato il senatore Cerreti, di fronte al fatto che abbiamo mastodontici organismi, pronti ad entrare in azione proprio nel campo del commercio con l'estero, di cui la centrale di Rivalta Scrivia nell'Italia e nell'ambito del MEC (e non solo del MEC) è uno strumento per la polverizzazione dei concorrenti... (*interruzioni*). Sono disposto ad accettare qualsiasi interruzione, ma non dovete chiedermi prove che non sono in grado di fornire; si tratta di un problema politico e la mia opinione vale quanto la vostra e quando un grande strumento di carattere monopolistico, come il centro di Rivalta Scrivia entra in funzione, come accade in tutti i campi dell'attività umana, le attività marginali di poco rilievo tendono ad essere assorbite nel grande grogiuolo...

PRESIDENTE. Non voglio entrare in merito, ma desidero rilevare che siamo in campo procedurale.

AUDISIO. È vero, ma dietro le procedure vi è la sostanza e l'abilità di saper presentare certi indirizzi e certe scelte proprie in norme di procedura. Le dichiarazioni del Sottosegretario mi mettono maggiormente in imbarazzo, in quanto penso che la nuova procedura non possa eliminare le incongruenze dell'articolo, perchè se prima per il concerto dei ministri occorreva un periodo di tre mesi, credo che la richiesta dei pareri conformi non possa ovviare a questo inconveniente. Comunque la nuova situazione che si creerà nell'alta Italia sta destando nella opinione pubblica preoccupazioni in settori sempre più larghi... (*interruzioni*)... ed i piccoli produttori dovranno fare le rincorse per raggiungere il grosso monopolista.

PRESIDENTE. Senatore Audisio, tutte queste osservazioni vanno bene per ar-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

44<sup>a</sup> SEDUTA (28 settembre 1966)

gomentare le sue riserve, ma cerchi di concludere.

A U D I S I O . Ferma restando la mia preoccupazione in proposito, dichiaro di astenermi dal voto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, del quale ho dato prima lettura.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 11,25.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari